



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI DELLA LOMBARDIA

CONVENZIONE ATTUATIVA

del Protocollo in materia di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

E

LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DELLA LOMBARDIA

L'Università degli Studi di Camerino, con sede a Camerino, Piazza Cavour, 19/F, cod. fisc. 81001910439, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal prof. Francesco Nobili, Delegato del Rettore per "Stage e Placement" (D.R. n. 0086669 del 13/12/2023) nato a Camerino in data 26/01/1973, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università Chemistry Interdisciplinary Project (CHIP), via Madonna delle Carceri – 62032 Camerino (MC), indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it

e

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, legalmente rappresentato dal Dott. Andrea Mandelli, nella sua qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede della Federazione medesima in viale Piceno n. 18 a Milano - PEC ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti

gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati "al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- l'art. 8, comma 1, della Legge 341/90 che prevede "per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";
- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di Laurea Magistrale", prevede la LM-13 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale (CdS in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) nella Tabella delle classi di Laurea Magistrale;
- l'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" prevede che l'esame finale per il conseguimento delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale - classe LM-13. abilita all'esercizio della professione di farmacista e l'art. 3 che gli esami finali per il conseguimento delle Lauree Magistrali di cui all'art. 1 comprendono lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del TTPV, ivi compresa la determinazione dei Crediti Formativi Universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della Prova Pratica Valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice";
- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, art. 2, comma 1, recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13." (attuazione art.li 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il TTPV (di seguito TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'art. 2, comma 2, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, che sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b), della Direttiva 2005/36/CE, i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di cui all'art. 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU);
- l'art. 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui "Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI), sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CNU) e la Conferenza delle Scienze del Farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio" ed il successivo comma 5 che stabilisce che "per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine Provinciale dei Farmacisti o con l'Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3";
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l'ordinamento della classe del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale, a modifica della LM-13 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle Classi di Laurea Magistrale, come modificata dal Decreto Interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;
- e risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651;
- il protocollo in materia di TTPV stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651;

PREMESSO CHE

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di TTPV del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del TPV; definisce le modalità di attivazione, svolgimento e valutazione dello stesso TPV;

CONSTATATO CHE

- l'Università degli Studi di Camerino intende offrire il TTPV richiesto alle studentesse ed agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Classe LM-13.) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- che le farmacie, presenti nell'elenco allegato a questa Convenzione (Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e che sarà pubblicato sul sito web dell'Ordini dei Farmacisti in sezione dedicata e aggiornata a cura dell'Ordine stesso), sono disponibili per lo svolgimento del TPV in quanto aderenti alla presente Convenzione.

Le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Recepimento del Protocollo FOFI-CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CNU) e la Conferenza delle Scienze del Farmaco che, rubricato alla voce Allegato 2 della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art. 2 - Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del TPV per le studentesse e gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della classe LM-13. in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, approvato dal Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della Salute, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida ed alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.
2. Entro un mese i firmatari (Ateneo e Ordine) della presente Convenzione adotteranno, in coerenza col protocollo FOFI-CRUI, il suddetto Regolamento del TPV, al quale è fatto obbligo di attenersi.
3. Detto Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, sarà allegato (Allegato 3) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante. Ogni sua modifica o integrazione, sarà concordato con l'Ordine dei Farmacisti.
4. Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente art., il TPV è attivato sulla base di quanto previsto dal protocollo FOFI-CRUI.
5. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), dovranno essere trasmesse all'Ordine competente per territorio.

Art. 3 - Finalità e contenuti della Convenzione

1. L'Università degli Studi di Camerino, per lo svolgimento del TPV, di durata semestrale, volto a fornire alle studentesse ed agli studenti iscritti ai Corsi di Studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla Prova Pratica Valutativa al fine di conseguire la Laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del TTPV del 5 ottobre 2023, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.
3. Le farmacie mettono a disposizione dell'Università degli Studi di Camerino le proprie strutture per lo svolgimento del TPV delle studentesse e degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante della classe LM-13. (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche). L'accesso alle

strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 4 - Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo (Allegato 2). L'Università assicura le/i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento (entro 24 ore), al soggetto promotore al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicam.it entro i tempi previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
2. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o ci sia pericolo di morte, il soggetto ospitante deve immediatamente comunicare l'evento al soggetto promotore, nello specifico al Dott. Gian Marco Quacquareni (marco.quacquareni@unicam.it, tel. 0737/403049, cell. 339/4309095), Responsabile Area Servizi agli Studenti. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
 - b. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
 - c. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo, in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare alle/ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui le/gli stesse/i saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

3. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

L'attività di TPV ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore la settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio escluso l'orario notturno e festivo.

La/Il titolare direttrice/direttore della farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, la/il responsabile delle attività di TPV (tutor professionale). La/Il tutor professionale ha il compito di seguire la/o studentessa/studente per tutta la durata del TPV e deve essere presente in farmacia a tempo pieno. La/il tutor professionale, inoltre, non deve avere rapporti di parentela con la /il tirocinante.

La/il tutor professionale è tenuta/o a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 6 - Crediti formativi dei tutor professionali

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 6 dicembre 2018, si specifica che la/il farmacista che segue la/lo studentessa/studente nel TPV nella qualità di tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 Credito Formativo ogni 15 ore di attività.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di TPV che siano generati esclusivamente nell'esecuzione delle attività svolte durante il tirocinio, utilizzando mezzi, spazi e attrezzature messi a disposizione dell'azienda ospitante è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra la/il tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale della/del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti ed il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate

della farmacia ospitante. Se i risultati sono stati generati nell'ambito del tirocinio con il contributo determinante ed effettivo di personale dell'Università degli Studi di Camerino, gli accordi saranno stipulati anche con lo stesso Ateneo alla quale sarà riconosciuta la quota di contitolarità.

2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del TPV devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 8 - Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente i propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università degli Studi di Camerino vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di TPV in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 10 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Macerata.

Art. 11 - Durata, rinnovo e recesso della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata 36 mesi e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.

2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 12 - Sottoscrizione, registrazione della Convenzione ed imposta di bollo

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università degli Studi di Camerino aut.ne Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche, Settore Servizi, Ufficio Servizi Fiscali nr. 30198 DEL 08/10/2021. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Università degli Studi di Camerino
Delegato del Rettore per "Stage e Placement"
(D.R. n. 0086669 del 13/12/2023)
Prof. Francesco Nobili

Federazione degli Ordini
dei Farmacisti della Lombardia
Il Presidente Dott. Andrea Mandelli



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Regolamento di TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)

per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Farmacia” e “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”
Approvato dal Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute nella seduta del 6
marzo 2024

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità in ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità formative qualificanti del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Art. 4 - Contenuti di base del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Art. 5 - Durata e modalità di svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Art. 6 - Requisiti per l'accesso al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 7 - Domanda e avvio del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Art. 8 - Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) all'estero

Art. 9 - Diario della/del tirocinante

Art. 10 - Organismi e strutture

Art. 11 - Rapporto con le farmacie

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DELLA/DEL TIROCINANTE E NORME TRANSITORIE

Art. 12 – Diritti e doveri della/del tirocinante

Art. 13 - Conclusione del tirocinio: Prova Pratica Valutativa (PPV)

Art. 14 - Commissione giudicatrice della Prova Pratica Valutativa (PPV)

Art. 15 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 16 - Posizione assicurativa

Art. 17 - Norme transitorie

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità in ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651 individua e disciplina le attività di tirocinio formativo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche afferenti alla classe LM-13. della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della salute dell'Università degli Studi di Camerino.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- **Tirocinio**

Il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che ha luogo in una Farmacia territoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e facente riferimento ad un Ordine Professionale

dei Farmacisti che abbia aderito alla convenzione. In alternativa, il tirocinio può essere svolto in una farmacia ospedaliera o presso un servizio farmaceutico territoriale di una Azienda Sanitaria Locale (di seguito ASL). Possono essere autorizzate anche le Farmacie all'estero, previa verifica da parte della Commissione Tirocini e dall'Ordine Professionale della provincia in cui ha sede l'Università della loro idoneità e della condivisione delle modalità e degli scopi del Tirocinio, anche ai fini dei progetti Erasmus. Il Tirocinio ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito FOFI) sentito il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dalla/o studentessa/studente alle attività della farmacia ospitante. Il Tirocinio non è motivo di rapporto di lavoro retribuito, né è sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale.

- ***Convenzione***

Accordo sottoscritto tra l'Università degli Studi di Camerino (di seguito UNICAM) nella persona del delegato del Rettore alle attività di Stage e Placement e l'Ordine provinciale/gli Ordini dei farmacisti o l'Azienda sanitaria o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento della farmacia per lo svolgimento del TPV come definito nel presente protocollo. L'Accordo tra UNICAM e l'ASL o Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito IRCCS), ai fini del TPV, è sottoscritto in conformità al Protocollo ed è trasmesso all'Ordine competente per territorio.

Gli Ordini provinciali potranno delegare alle Federazioni/Consulte regionali la sottoscrizione del predetto accordo sulla base delle competenze previste dai relativi atti costitutivi ovvero da apposite deliberazioni.

- ***Ordine Provinciale dei Farmacisti***

L'Ente di diritto pubblico rappresentativo della professione che sottoscrive la convenzione e nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante scelta dalla/o studentessa/studente.

- ***Farmacia ospitante***

Farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra UNICAM e Ordine dei farmacisti (o Federazioni/Consulte regionali) ed essere inserita nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ordine delle farmacie aderenti.

- ***Responsabile della Farmacia ospitante***

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera, cui compete l'affidamento della/del tirocinante al Tutor professionale, nonché assicurare che nella farmacia vi siano le condizioni per l'esecuzione di tutte le attività previste per il TPV.

- ***Tirocinante***

La componente studentesca iscritta ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale - Classe LM-13. che svolge il TPV.

- ***Tutor accademico***

La/il tutor accademica/o è la/il docente incaricato dal Consiglio del Corso di Studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle

attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante scelta dallo studente.

- ***Tutor professionale***

La/il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio riportate nel Regolamento. Interagisce con la/il tutor accademica/o ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante scelta dalla/o studentessa/studente.

- ***Diario della/del tirocinante***

Il Diario della/del tirocinante è predisposto in formato digitale mediante un applicativo web accessibile tramite qualsiasi connessione internet (o, in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo purché conforme a quello digitale). È lo strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l'effettivo impegno orario della/del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull'attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor. È predisposto dall'Ordine su modello conforme a quello approvato dalla FOFI d'intesa con la CRUI. Consente la creazione del documento attestante l'avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo della/o studentessa/studente a cura degli Uffici di Ateneo competenti.

Art. 3 - Finalità formative qualificanti del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire alla/o studentessa/studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.
2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art. 4.

Art. 4 - Contenuti di base del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base:

1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico

- La prescrizione medica con ricetta cartacea ed elettronica e le differenti modalità di dispensazione
- Le note AIFA
- I farmaci del Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC)
- Medicinali obbligatori: gestione, verifica e controllo
- Automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta medica: individuazione del medicinale

più idoneo e valutazione dell'appropriatezza di utilizzo • Uso razionale e corretta assunzione dei medicinali con riferimento alla loro azione, alla via di somministrazione, alla forma farmaceutica, al principio attivo e alla tollerabilità al fine di una efficace aderenza alla terapia

- Interazioni tra medicinali e tra medicinali e alimenti
- Acquisto, detenzione dei medicinali, controllo delle scadenze e alienazione dei medicinali scaduti o revocati e delle materie prime inutilizzabili. I modelli MUD e SISTRI
- Consegna in caso di urgenza di medicinali in assenza di ricetta medica (D.M. 31.03.2008)
- Farmacovigilanza - moduli e procedure di segnalazione
- Gestione dell'e-commerce e normativa di riferimento

2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope

- Gli adempimenti del farmacista: acquisto, detenzione, modalità di smaltimento di sostanze psicotrope e medicinali stupefacenti
- Formalismi di compilazione e tenuta dei documenti, gestione del registro entrata-uscita e buono acquisto

3. Gestione dei medicinali dopanti

- Adempimenti del farmacista

4. Gestione dei veleni

- Modalità di conservazione e adempimenti del farmacista

5. Gestione dei medicinali uso veterinario

- La prescrizione medica veterinaria e la ricetta elettronica veterinaria
- La tracciabilità e la farmacovigilanza dei medicinali veterinari
- Alimenti per il benessere animale

6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali

- Allestimento e controllo di qualità sulla preparazione dei medicinali personalizzati nel laboratorio della farmacia su ricetta medica o in base alle Farmacopee
- Tariffazione e applicazione delle Norme di Buona Preparazione

7. Ossigeno e ossigenoterapia

- Conservazione e istruzioni su modalità di somministrazione

8. Vaccini

- Vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale
- Triage prevaccinale
- Modalità di allestimento e somministrazione dei vaccini in farmacia
- Gestione delle emergenze e delle reazioni avverse alla vaccinazione

9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci

- I flussi informativi e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico – banche dati
- Identificazione univoca delle confezioni dei medicinali
- Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto

10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali

- Corretta alimentazione e interazioni tra medicinali e alimenti e tra medicinali ed integratori
- Attività di consiglio e consulenza riferite a diete non collegate a patologie

- Attività di consiglio e consulenza su alimenti speciali ed integratori

11. Prodotti e preparati di origine vegetale

- Prodotti e preparati fitoterapici ed erboristici
- Fitovigilanza

12. Prodotti cosmetici

- Lettura dell'etichetta e consiglio
- Consulenza e cosmetosorveglianza

13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici

- Tipologia di prodotti
- Indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo
- Dispensazione in regime SSR

14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva

- Struttura dei locali della farmacia e organizzazione del laboratorio galenico
- Organizzazione tecnico-amministrativa e conduzione logistico-operativa: organizzazione del lavoro, utilizzo dei software gestionali, gestione delle ricette mediche e trasmissione dei dati
- Uso delle fonti di informazione presenti in Farmacia o in strutture centralizzate
- Siti, portali e banche dati accreditate di interesse farmaceutico
- Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali e strumenti digitali a supporto dell'attività professionale
- Tutela dei dati, disciplina della privacy e il sistema di autocontrollo HACCP (Hazard analysis and critical control points)
- Documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoria, testi e registri obbligatori
- Attività ispettiva: auto-ispezione e disamina del verbale della Commissione ispettiva

15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia

16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia

- La gestione degli interventi di primo soccorso
- Comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

17. Altri servizi

- Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009
- Prestazioni analitiche di prima istanza con particolare riferimento ai parametri biochimici ematici
- Utilizzo e manutenzione della diagnostica strumentale per l'erogazione di servizi professionali di II livello e interpretazione dei dati
- Informazioni finalizzate alla prevenzione e al corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici
- Presa in carico del paziente, supporto ai pazienti nella gestione dei medicinali a livello domiciliare e monitoraggio dell'aderenza alle terapie
- Prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: le procedure di dispensazione di materiale sanitario, assistenza Integrativa, CUP e altri servizi informatici gestiti nell'ambito di SSN
- Utilizzo delle piattaforme informatiche relative ai vari servizi erogati

18. Rapporto con il cittadino

- Counseling del paziente, corretta informazione, educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari
- Campagne di screening, di prevenzione delle malattie e profilassi vaccinale.

Non è consentito affidare alle/ai tirocinanti compiti che esulino da queste finalità, come pure di consentire loro la dispensazione al pubblico dei medicinali o di qualsiasi altro prodotto in condizioni di completa autonomia oppure impiegarli per consegne a domicilio.

Al momento dell'inserimento della/del tirocinante, il titolare o il direttore della Farmacia o la persona eventualmente designata, deve in ottemperanza all'art. 15, comma 1, lettera n) del D. Lgs. n. 81/2008, fornire ogni informazione in materia di sicurezza, rischi specifici e pronto soccorso.

Art. 5 - Durata e modalità di svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale – classe LM-13. comprendono un periodo di sei mesi (ventisei settimane da data a data), anche non continuativi (somma dei periodi pari a 26 settimane), di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera e/o Farmacia estera.
2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 comma 2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU).
3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.
4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.
5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario della/del tirocinante.
6. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.
7. Alle studentesse e agli studenti con attività didattiche in cui è richiesto l'obbligo di frequenza è consentito svolgere il TPV solo in orari diversi dall'impegno accademico. Non è prevista la possibilità di svolgere il Tirocinio in due farmacie contemporaneamente.
8. La componente studentesca non può svolgere il Tirocinio presso Farmacie il cui titolare o direttore o un collaboratore sia con loro imparentato fino al IV grado o intrattenga con loro altri tipi di vincoli contrattuali.
9. In caso di assenza, la/il Tirocinante è tenuto ad avvertire il Responsabile della Farmacia. In caso di chiusura per ferie, il Tirocinio si considera sospeso ed il periodo di chiusura non viene conteggiato nelle 26 settimane obbligatorie.

Art. 6 - Requisiti per l'accesso al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

1. Per l'accesso al TPV la/o studentessa/studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a. aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
 - b. aver superato almeno un esame di un insegnamento del Settore Scientifico Disciplinare Chimica farmaceutica (CHIM/08) ed un esame di un insegnamento del Settore Scientifico Disciplinare Farmacologia (SSD BIO/14);
 - c. aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHIM/09);
 - d. aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;
 - e. aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 7 - Domanda e avvio del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

1. Le studentesse e gli studenti che intendano attivare il tirocinio:

2. acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti al Protocollo;
3. presentano alla segreteria didattica della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute tramite posta elettronica all'indirizzo tirocinio.farmacia@unicam.it la domanda di ammissione per lo svolgimento del TPV (scaricabile dal sito istituzionale della Scuola) nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di tre) ed il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.

I nominativi dei tutor accademici sono deliberati dal Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute e pubblicati sul sito istituzionale della Scuola.

2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte della/o studentessa/studente, la segreteria didattica della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 6, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo, sottoscritto dal manager didattico amministrativo della Scuola, per la richiesta di attivazione del Diario della/del tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.
3. L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte della/o studentessa/studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per la/o studentessa/studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna alla/o studentessa/studente il cartellino di riconoscimento.

Art. 8 - Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) all'estero

1. Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (16 settimane da data a data) e un massimo di 500 ore (450 se farmacia ospedaliera).
2. Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione Giudicatrice del TPV, sentito l'Ordine Professionale della Provincia nella quale ha sede la medesima Università.
3. Il referente estero dovrà utilizzare il Diario di tirocinio (art. 8) e scriverà il giudizio in lingua inglese.

Art. 9 - Diario della/del tirocinante

1. Il diario della/del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo predisposto dall'Ordine purché conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.
2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV.
3. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet con ogni tipo di dispositivo.
4. L'applicativo prevede le seguenti tipologie di utenti, ciascuna delle quali visualizza e opera in maniera differente nelle varie pagine e schermate dell'applicativo:

A. Studentessa/Studente:

- a. personalizza la propria anagrafica personale;
- b. inserisce le ore svolte e le relazioni di tirocinio nel Diario della/del tirocinante;
- c. rende disponibile il Diario della/del tirocinante al tutor accademico per la relativa valutazione

B. Tutor professionale:

- a. visualizza tutte le ore inserite dalla/o studentessa/studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario della/del tirocinante;
- b. inserisce la valutazione sul tirocinio della/o studentessa/studente a lui associato.

C. Tutor accademico:

- a. verifica la completezza delle relazioni della/o studentessa/studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario della/del tirocinante;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità.

D. Ordine dei farmacisti:

- a. convalida con firma autografa o digitale i tirocini approvati dal tutor accademico;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

E. Commissione giudicatrice del TPV/ Responsabile per RUF FOFI tirocini:

- a. approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

F. Segreteria Studenti:

- a. Verifica i dati della/o studentessa/studente inseriti nel Diario della/del tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.

5. Nel caso la/o studentessa/studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. La/o studentessa/studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia. 6. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dalla Commissione Giudicatrice/Responsabile per RUF FOFI tirocini. Se la/o studentessa/studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario della/del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

Art. 10 - Organismi e strutture

L'attività formativa di tirocinio è organizzata, coordinata e assistita dalla Commissione Giudicatrice per il TPV, dall'impegno del Tutor accademico e del Tutor professionale, dai Presidenti degli Ordini dei Farmacisti, dai Titolari o Direttori delle farmacie/strutture ospitanti (aderenti alla convenzione) e dai competenti Uffici dell'Università degli Studi di Camerino.

A. Commissione Giudicatrice del TPV/Responsabile per RUF FOFI tirocini

Il Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute individua tra i propri docenti, i tutor accademici che compongono la Commissione Giudicatrice del TPV.

La Commissione resta in carica per l'anno solare di riferimento e può essere rinnovata. Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Sono compiti della Commissione Giudicatrice del TPV/Responsabile per RUF FOFI tirocini:

- approvare con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli ordini se svolti in Farmacie con sede in province diverse;
- dirimere eventuali controversie;
- perseguire il migliore esito dell'attività stessa, proponendo eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie sperimentandone l'applicazione.

B. La/il tutor accademica/o

1. Il Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute individua tra i propri docenti, i tutor accademici che compongono la Commissione Giudicatrice del TPV. La/il tutor accademica/o è di norma afferente ed incardinato in un Settore Scientifico Disciplinare di un'attività formativa di tipo caratterizzante della Classe LM-13. Farmacia e Farmacia industriale.
2. La/il tutor accademica/o è la/il docente incaricata/o di seguire la/o studentessa/studente nel percorso di TPV, interagendo, quando necessario, con la/il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine.

C. La/il tutor professionale

1. La/il tutor professionale è una/un farmacista iscritta/o all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell'organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.
2. La/il tutor professionale svolge i seguenti compiti:
 - cura lo svolgimento degli argomenti del tirocinio, fornendo esperienza professionale e nozioni attuali, utili all'espletamento del tirocinio stesso e al raggiungimento dei suoi obiettivi formativi;
 - controlla l'attività della/del tirocinante e lo aiuta nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà;
 - segue la/o studentessa/studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
 - concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
 - cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
 - certifica sul diario della/del tirocinante l'effettivo impegno orario della/del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.
3. Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

Art. 11 - Rapporto con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da Convenzioni stipulate tra l'Ordine e l'Università degli Studi di Camerino.
2. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.
3. L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie aderenti.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DELLA/DEL TIROCINANTE E NORME TRANSITORIE

La/il tirocinante nell'intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 12 – Diritti e doveri della/del tirocinante

La/il tirocinante ha diritto di:

- scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco fornito dall'Ordine provinciale dei Farmacisti;
- riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Regolamento;

- poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della UE, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.
- ricevere informazioni dal Tutore professionale sull'andamento del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo la/il tirocinante è tenuta/o a:

- svolgere le attività previste dal presente Regolamento;
- aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte e tenere attenta nota dell'attività;
- attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
- avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
- completare, al termine del tirocinio, il Diario della/del tirocinante con le relazioni da condividere con la/il tutor accademica/o.

La/il tirocinante, al termine del TPV, dovrà iscriversi all'appello del TPV per sostenere la relativa Prova Pratica Valutativa di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.

Art. 13 - Conclusione del tirocinio: Prova Pratica Valutativa (PPV)

1. La Prova Pratica Valutativa è orale e verte sugli argomenti indicati nel precedente art. 4.
2. La Commissione giudicatrice della PPV:
 - a. valuta l'attività pratica di tirocinio;
 - b. conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
 - c. attribuisce d'ufficio alla/o studentessa/studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;
 - d. trasferisce la documentazione al/alla titolare dell'insegnamento per la verbalizzazione dell'attività didattica del tirocinio.

Art. 14 - Commissione giudicatrice della Prova Pratica Valutativa (PPV)

1. La commissione è composta di almeno quattro membri:
 - ☐ due docenti universitari di cui uno individuato come Presidente;
 - ☐ due farmacisti, con almeno cinque anni d'iscrizione all'albo, designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università;
 - ☐ quattro membri supplenti (2 docenti universitari e 2 farmacisti).
2. In base al numero di candidati da valutare, la commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il Presidente nominato.
3. La commissione rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti iuxta casus in base ai regolamenti in materia vigenti in Ateneo.

Art. 15 - Attività di vigilanza e controllo

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.
2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

Art. 16 - Posizione assicurativa

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte della/del tirocinante.
2. La/il tirocinante, in quanto studentessa/studente regolarmente iscritta/o all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni (INAIL).

La validità della copertura assicurativa è subordinata al periodo di TPV. Pertanto, si rende essenziale indicare tempestivamente qualsiasi modifica nella domanda di ammissione per lo svolgimento del TPV, come indicato nell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 17 - Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.



PROTOCOLLO

in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)

Stipulato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

VISTO, in particolare, il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *“Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell’attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio”* ed il successivo comma 5 che stabilisce che *“Per l’attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l’Ordine provinciale dei farmacisti o con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”*;

VISTO il Decreto Il Ministro dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147;

CONSIDERATA la necessità di assicurare elevati standard formativi, affinché durante il tirocinio curriculare i laureandi acquisiscano conoscenze e competenze che consentano loro di affacciarsi al mondo lavorativo con gli strumenti e i mezzi necessari per l’erogazione di attività professionali adeguate alle esigenze dei pazienti e per fronteggiare il sempre mutevole, variegato e complesso contesto di riferimento nel quale il farmacista si trova a svolgere l’importante ruolo di professionista sanitario;

VISTE le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

SENTITI il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco;

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

E

LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

SOTTOSCRIVONO

il presente Protocollo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651, che:

- a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV);
- b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV, cui deve fare riferimento la specifica convenzione stipulata da Ateneo e da Ordine professionale dei farmacisti;
- c) sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Atenei e dagli Ordini provinciali.

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo, valgono le seguenti definizioni:

a) Convenzione

Accordo sottoscritto tra Ateneo a cui afferisce il corso e l'Ordine provinciale/gli Ordini dei farmacisti o l'Azienda sanitaria o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento della farmacia per lo svolgimento del TPV come definito nel presente protocollo.

L'Accordo tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS, ai fini del TPV, è sottoscritto in conformità al presente protocollo ed è trasmesso all'Ordine competente per territorio.

Gli Ordini provinciali potranno delegare alle Federazioni/Consulte regionali la sottoscrizione del predetto accordo sulla base delle competenze previste dai relativi atti costitutivi ovvero da apposite deliberazioni.

b) Tirocinio

Il tirocinio (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco.

Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso:

- la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

c) Tirocinante

Lo Studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 che svolge il TPV.

d) Tutor accademico

Il tutor accademico è il docente incaricato dal Consiglio del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

e) Tutor professionale

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Interagisce con il tutor accademico ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

f) Farmacia ospitante

Farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Ateneo e Ordine dei farmacisti (o Federazioni/Consulte regionali) ed essere inserita nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ordine delle farmacie aderenti.

g) Responsabile della farmacia ospitante

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera, cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale, nonché assicurare che nella farmacia vi siano le condizioni per l'esecuzione di tutte le attività previste per il TPV.

h) Diario del tirocinante

Il Diario del tirocinante è predisposto in formato digitale mediante un applicativo web accessibile tramite qualsiasi connessione internet (o, in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo purché conforme a quello digitale).

È lo strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l'effettivo impegno orario del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull'attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor.

È predisposto dall'Ordine su modello conforme a quello approvato dalla F.O.F.I. d'intesa con la CRUI.

Consente la creazione del documento attestante l'avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo dello studente a cura degli Uffici di Ateneo competenti.

ARTICOLO 2

Finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo (TPV)

1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.
2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3.

ARTICOLO 3

Contenuti di base del TPV

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati *presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera* devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base:

1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico

- La prescrizione medica con ricetta cartacea ed elettronica e le differenti modalità di dispensazione
- Le note AIFA
- I farmaci del Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC)
- Medicinali obbligatori: gestione, verifica e controllo
- Automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta medica: individuazione del medicinale più idoneo e valutazione dell'appropriatezza di utilizzo
- Uso razionale e corretta assunzione dei medicinali con riferimento alla loro azione, alla via di somministrazione, alla forma farmaceutica, al principio attivo e alla tollerabilità al fine di una efficace aderenza alla terapia
- Interazioni tra medicinali e tra medicinali e alimenti
- Acquisto, detenzione dei medicinali, controllo delle scadenze e alienazione dei medicinali scaduti o revocati e delle materie prime inutilizzabili. I modelli MUD e SISTRI
- Consegna in caso di urgenza di medicinali in assenza di ricetta medica (D.M. 31.03.2008)
- Farmacovigilanza - moduli e procedure di segnalazione
- Gestione dell'e-commerce e normativa di riferimento

2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope

- Gli adempimenti del farmacista: acquisto, detenzione, modalità di smaltimento di sostanze psicotrope e medicinali stupefacenti
- Formalismi di compilazione e tenuta dei documenti, gestione del registro entrata-uscita e buono acquisto

3. Gestione dei medicinali dopanti

- Adempimenti del farmacista

4. Gestione dei veleni

- Modalità di conservazione e adempimenti del farmacista

5. Gestione dei medicinali uso veterinario

- La prescrizione medica veterinaria e la ricetta elettronica veterinaria
- La tracciabilità e la farmacovigilanza dei medicinali veterinari
- Alimenti per il benessere animale

6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali

- Allestimento e controllo di qualità sulla preparazione dei medicinali personalizzati nel laboratorio della farmacia su ricetta medica o in base alle Farmacopee
- Tariffazione e applicazione delle Norme di Buona Preparazione

7. Ossigeno e ossigenoterapia

- Conservazione e istruzioni su modalità di somministrazione

8. Vaccini

- Vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale
- Triage prevaccinale
- Modalità di allestimento e somministrazione dei vaccini in farmacia
- Gestione delle emergenze e delle reazioni avverse alla vaccinazione

9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci

- I flussi informativi e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico – banche dati
- Identificazione univoca delle confezioni dei medicinali
- Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto

10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali

- Corretta alimentazione e interazioni tra medicinali e alimenti e tra medicinali ed integratori
- Attività di consiglio e consulenza riferite a diete non collegate a patologie
- Attività di consiglio e consulenza su alimenti speciali ed integratori

11. Prodotti e preparati di origine vegetale

- Prodotti e preparati fitoterapici ed erboristici
- Fitovigilanza

12. Prodotti cosmetici

- Lettura dell'etichetta e consiglio
- Consulenza e cosmetosorveglianza

13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici

- Tipologia di prodotti
- Indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo
- Dispensazione in regime SSR

14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva

- Struttura dei locali della farmacia e organizzazione del laboratorio galenico.
- Organizzazione tecnico-amministrativa e conduzione logistico-operativa: organizzazione del lavoro, utilizzo dei software gestionali, gestione delle ricette mediche e trasmissione dei dati
- Uso delle fonti di informazione presenti in Farmacia o in strutture centralizzate.
- Siti, portali e banche dati accreditate di interesse farmaceutico

- Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali e strumenti digitali a supporto dell'attività professionale
- Tutela dei dati, disciplina della privacy e il sistema di autocontrollo HACCP (*Hazard analysis and critical control points*).
- Documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoria, testi e registri obbligatori
- Attività ispettiva: auto-ispezione e disamina del verbale della Commissione ispettiva

15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia

16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia

- La gestione degli interventi di primo soccorso
- Comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

17. Altri servizi

- Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009.
- Prestazioni analitiche di prima istanza con particolare riferimento ai parametri biochimici ematici
- Utilizzo e manutenzione della diagnostica strumentale per l'erogazione di servizi professionali di II livello e interpretazione dei dati
- Informazioni finalizzate alla prevenzione e al corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici
- Presa in carico del paziente, supporto ai pazienti nella gestione dei medicinali a livello domiciliare e monitoraggio dell'aderenza alle terapie
- Prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: le procedure di dispensazione di materiale sanitario, assistenza Integrativa, CUP e altri servizi informatici gestiti nell'ambito di SSN
- Utilizzo delle piattaforme informatiche relative ai vari servizi erogati.

18. Rapporto con il cittadino

- Counseling del paziente, corretta informazione, educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari
- Campagne di screening, di prevenzione delle malattie e profilassi vaccinale

ARTICOLO 4

Durata e modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera.
2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).
3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.
4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.
5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario del tirocinante.
6. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

ARTICOLO 5

Requisiti per l'accesso al tirocinio

1. Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
 - b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Chimica farmaceutica (CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (SSD BIO/14);
 - c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHIM/09);

d) aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;

e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

ARTICOLO 6

Domanda e avvio del tirocinio

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:
 - acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;
 - presentano agli Uffici di Ateneo competenti la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.
2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Università, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.
3. L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

ARTICOLO 7

Diario del tirocinante

1. Il diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo

predisposto dall'Ordine purché conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.

2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV.
3. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet con ogni tipo di dispositivo.
4. L'applicativo prevede le seguenti tipologie di utenti, ciascuna delle quali visualizza e opera in maniera differente nelle varie pagine e schermate dell'applicativo:

A. Studente:

- a. personalizza la propria anagrafica personale;
- b. inserisce le ore svolte e le relazioni di tirocinio nel Diario del tirocinante;
- c. rende disponibile il Diario del tirocinante al tutor accademico per la relativa valutazione.

B. Tutor professionale:

- a. visualizza tutte le ore inserite dallo studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. inserisce la valutazione sul tirocinio dello studente a lui associato.

C. Tutor accademico:

- a. verifica la completezza delle relazioni dello studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità.

D. Ordine dei farmacisti:

- a. convalida con firma autografa o digitale i tirocini approvati dal tutor accademico.
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

E. Commissione giudicatrice del TPV

- a. approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse.

- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

F. Ufficio di Ateneo competente:

- a. Verifica i dati dello studente inseriti nel Diario del Tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.
5. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.
6. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

ARTICOLO 8

Rapporto con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Ordine e il titolare o l'Azienda sanitaria locale o ospedaliera.
2. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.
3. L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie aderenti.

ARTICOLO 9

Il tutor accademico

1. Il Consiglio di Corso di studio assegna a ciascuno studente un tutor accademico incardinato in Settori Scientifico disciplinari di norma afferenti ad una delle attività formative caratterizzanti della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale.
2. Il tutor accademico è il docente incaricato di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo, quando necessario, con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario con l'Ordine.

ARTICOLO 10

Il tutor professionale

1. Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell'organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.
2. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:
 - a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
 - b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
 - c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
 - d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.
3. Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

ARTICOLO 11

Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante nell' intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente protocollo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal presente Protocollo;
 - b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;
 - c) attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
 - f) indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
 - g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
 - h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.
3. Il tirocinante ha diritto di:
 - a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
 - b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Protocollo;
 - c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo;
 - d) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.
4. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare agli Uffici di Ateneo competenti secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Laurea la domanda per sostenere la prova valutativa di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.

ARTICOLO 12

Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa (PPV)

1. La prova pratica valutativa è orale e verte sugli argomenti indicati nel precedente art. 3.

2. La Commissione giudicatrice del TPV:

- a) valuta l'attività pratica di tirocinio;
- b) conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
- c) attribuisce d'ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;
- d) trasferisce la documentazione agli Uffici di Ateneo competenti per gli adempimenti formali.

ARTICOLO 13

Commissione giudicatrice PPV

1. La commissione è composta di almeno quattro membri:
 - due docenti universitari di cui uno individuato come Presidente;
 - due farmacisti, con almeno cinque anni d'iscrizione all'albo, designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università.
2. In base al numero di candidati da valutare, la commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato.
3. La commissione rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti negli Atenei.

ARTICOLO 14

Attività di vigilanza e controllo

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.
2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

ARTICOLO 15

Posizione assicurativa

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
2. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

ARTICOLO 16

Tirocini all'estero

1. Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se farmacia ospedaliera).
2. Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal competente organo didattico sentito l'Ordine Professionale della Provincia nella quale ha sede la medesima Università.
3. Il referente estero dovrà utilizzare il Diario di tirocinio (art.7) e scriverà il giudizio in lingua inglese.

Roma, 26 settembre 2023



**Il Presidente della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani**

Dott. Andrea Mandelli



ANDDAA
MANDALLI
01.09.2023
G2E 2E2
GMT+0000



**Il Presidente della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane**

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Firmato digitalmente da:
SALVATORE CUZZOCREA
Data: 26/09/2023 10:06:51